



## LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 357, che ratifica il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO il D. M. del 24 settembre 2008 relativo alla "Ricostituzione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192/CSR recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi

formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti”;

Visto il Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 per l'accreditamento Provider approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010

Visto il D.M. del 26 febbraio 2010 recante la disciplina del contributo alle spese

Vista l'istanza del Provider validata in data 02/03/2010

Verificata la sussistenza dei requisiti minimi e standard previsti dal Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13.01.2010,

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. La CNFC nella riunione del 22.04.2010, attese le premesse contenute nel presente atto, esprime il proprio parere positivo all'accoglimento della richiesta di accreditamento del FORM@S srl in nome del legale rappresentante *pro-tempore*.
2. Con decorrenza dal 22.04.2010 il FORM@S srl è Provider Provvisorio con numero identificativo 51 ai sensi dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 (cfr. pagg. 13-14), e del suo Regolamento applicativo approvato dal CNFC in data 13.01.2010, per un periodo di 24 mesi (cfr. pagg.9-10)
3. A decorrere dalla stessa data, trascorsi 12 mesi, è consentito presentare domanda di Accredimento Standard ai sensi dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 (cfr. pag. 14), e del suo Regolamento applicativo approvato dal CNFC in data 13.01.2010 (cfr. pag. 10).

Il Segretario  
Dott.ssa Maria Linetti

Il Vice Presidente  
Prof. Bianco Amedeo